

## "S T A T U T O

### **Articolo 1 - Denominazione e sede.**

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "A.M.P.I. ASSOCIAZIONE MERCURIO PODOLOGI INTERNAZIONALE" denominata anche "A.M.P.I. ASSOCIATION MERCURIUS PODOLOGYST INTERNATIONAL", con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Montello n. 10.

### **Articolo 2 - Scopo.**

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha come finalità l'attività sindacale dei propri Soci. Essa è organismo autonomo e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha come finalità la tutela della professione di podologo e rappresenta le legittime aspirazioni professionali, scientifiche, accademiche e culturali degli esercenti la professione di podologo.

Intende svolgere attività di collaborazione con il Ministero della Salute, dell'Università, le Regioni, le Istituzioni nazionali, regionali, pubbliche e private, le attività di aggiornamento professionale e le attività formative nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina.

Inoltre, intende elaborare delle linee guida in ambito podologico in collaborazione con gli organismi e le società scientifiche competenti.

Intende promuovere studi e di ricerche scientifiche e rapporti di collaborazione con altre società e/o associazioni e organismi scientifici;

- collaborare con le istituzioni per la creazione degli Ordini Professionali e dei relativi Albi;

- collaborare con le Autorità per l'attuazione di corsi universitari, fornendo la propria esperienza professionale per l'insegnamento delle materie pratiche e per il tirocinio degli studenti;

- organizzare dibattiti, conferenze, tavole rotonde, convegni nazionali e internazionali, seminari ed incontri, comitati di studio al fine di attivare tutte le azioni possibili ed opportune, anche nelle sedi istituzionali e la diffusione dei risultati dei lavori e delle ricerche;

- favorire viaggi di studio per elevare le conoscenze, promuovere le borse di studio o i premi a studenti in podologia e materie affini meritevoli;

- si propone di riunire professionisti ai fini dello scambio di esperienze e dei risultati dei loro lavori e ricerche;

- assicura un costante progresso nella ricerca e nello studio;

- l'organizzazione e/o il patrocinio dei convegni, incontri, dibattiti, seminari, saranno effettuati in aderenza ai principi statutari;

- informa la popolazione sugli studi delle problematiche connesse alla podologia, sensibilizzando l'opinione pubblica, mediante attività congressuali, culturali e di comunicazione, di diffusione delle informazioni attraverso mezzi on line e off line, sui temi connessi alla proprie finalità ed affini;

- realizza studi e ricerche di natura tecnico - scientifica, in tale ambito fornisce pareri scientifici, cooperando anche con enti pubblici, centri di ricerca ed istituti universitari;

- promuove l'organizzazione di corsi altamente specializzati, universitari e post - universitari, d'intesa ed in collaborazione con università, enti pubblici e privati, in Italia, nella UE ed all'estero, istituendo borse di studio e premi per l'incentivazione degli studi di tutte le problematiche annesse;

- intraprende ogni altra iniziativa che risulti essere indispensabile da parte del Direttivo, come ad esempio, l'istituzione di eventuali delegazioni regionali sotto il controllo dello stesso che sia strumentale per la realizzazione delle proprie finalità;

- organizzare, favorire e gestire in qualità di provider riconosciuto le attività di aggiornamento professionale e di attività formative con programmi annuali, ne è responsabile della qualità scientifica, dei contenuti delle attività educazionali, elaborando piani formativi appositi, secondo protocolli e le linee guida relative all'attività formativa stessa, nell'ambito e in coerenza al programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, collaborando con gli Organi centrali e regionali delle istituzioni per garantire la conoscenza delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche, l'attività di educazione non è influenzata da interessi diretti o indiretti che

ne possono pregiudicare le finalità stesse, in quanto la formazione dei professionisti è intesa come miglioramento culturale e scientifico, basata sulle più moderne conoscenze;

- non esercitare alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e nel rispetto delle indicazioni programmatiche nazionali;

- tendere ad una rilevanza nazionale dell'Associazione, articolando l'organizzazione della stessa in almeno 12 Regioni della Repubblica italiana;

- tendere ad avere la rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti attivi nell'esercizio della professione sanitaria del Podologo in Italia.

Per le citate finalità l'Associazione potrà esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero senza limitazioni territoriali.

**Articolo 3 - Ambiti soggettivi dell'attività.**

L'Attività dell'Associazione è svolta nei confronti degli associati, in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte dei versamenti di quote o contributi associativi.

**Articolo 4 - Durata.**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea degli Associati ne delibera lo scioglimento.

**Articolo 5 - Patrimonio.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;

- contributi ed elargizioni;

- quant'altro possa pervenire all'Associazione a qualunque titolo.

Le attività sociali potranno essere finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti da soggetti collegati.

#### **Articolo 6 - Verifica delle attività svolte.**

L'Associazione non svolge attività di pubblicità e promozione per l'attività esercitata dagli associati, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell'attività medesima.

#### **Articolo 7 - Soci.**

La qualifica di associato si assume su richiesta dell'interessato e su proposta di un associato.

Possono essere associati tutti coloro che ne condividono gli scopi, esclusivamente podologi, in regola con l'esercizio professionale, compilando un apposita scheda.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata da documentazione pertinente e dai titoli posseduti.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda di iscrizione dandone per iscritto comunicazione motivata all'interessato.

- Soci Effettivi

- Soci Onorari

- Soci Ausiliari

Sono soci Effettivi coloro che sono in possesso della Laurea in Scienze Podologiche, del Diploma Universitario di Podologo o di altro titolo equipollente ai sensi della Legge n. 42/1999 o successive norme, legittimamente abilitati all'esercizio della professione sanitaria di podologo di cui al D.M. n. 666/1994, facciano domanda per essere Soci Effettivi versando all'Associazione un quota fissa annua, stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci effettivi hanno davanti all'associazione parità di diritti e di doveri.

Sono soci Onorari tutti coloro che, per loro meriti o per contributi scientifici di particolare rilievo, abbiano dato lustro e sviluppo allo studio della podologia. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative.

Sono soci Ausiliari gli studenti dei corsi universitari di Podologia considerati idonei dal Consiglio Direttivo, che facciano domanda per essere "ausiliari". I soci Ausiliari non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative.

L'elenco degli iscritti dovrà essere aggiornato annualmente e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad ecce-

zione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

#### **Articolo 8 - Recesso - Esclusione.**

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni scritte motivate;
- per radiazione, a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque, incompatibili con l'appartenenza all'Associazione;
- per gravi motivi e per gravi inadempienze alle norme del presente statuto, del Regolamento interno o del Codice Deontologico.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicarlo con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi.

#### **Articolo 9 - Diritto associativo.**

Tutti gli associati "effettivi" in regola con il pagamento della quota sociale godono dei seguenti diritti:

- partecipare alle manifestazioni culturali organizzate o affiancate all'associazione godono dei vantaggi economici o delle gratuità previste per i soci;
- essere informati, attraverso posta ordinaria, elettronica o attraverso il website ufficiale di tutte le attività scientifiche, culturali e di quant'altro concerne le novità in podologia e tutto ciò che è d'interesse per la professione.

Gli associati "effettivi" hanno:

- diritto di concorrere alle cariche sociali ed alle varie

commissioni;

- partecipare, con diritto di voto all'Assemblea Generale, versando la quota d'iscrizione.

Tutti i soci effettivi hanno davanti all'associazione parità di diritti, di doveri e di voto.

I Soci "ausiliari" e "onorari" hanno diritto a partecipare all'Assemblea Generale, senza diritto di voto.

#### **Articolo 10 - Doveri degli associati.**

I Soci "effettivi" sono tenuti a:

- versare le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo al tesoriere, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti il socio decade;

- partecipare ad almeno una manifestazione scientifico - culturale ogni due anni, pena il decadimento;

- impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge e di Codice Deontologico in tema di aggiornamento professionale e di formazione continua in medicina (ECM). All'uopo, il socio "effettivo", ad ogni scadenza del triennio preso in esame al fine del computo ECM previsto per legge, provvederà a comunicare l'assolvimento di tale obbligo.

Perdono il titolo di socio, i soci "effettivi" che non abbiano pagato la quota associativa per due anni successivi e che dopo esplicita richiesta, non regolarizzano la loro posizione amministrativa.

I soci effettivi, negli anni di mora, perdono il diritto a ri-



cevere le informazioni associative ed eventuali vantaggi riservati.

Il socio che violi le clausole dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice Deontologico o le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri ovvero le norme di legge relative alla categoria professionale o, infine, che ponga in essere atti o comportamenti che possano provocare danno al buon nome della figura professionale del Podologo o dell'Associazione, è passibile, a seconda della gravità della violazione posta in essere o della reiterazione della violazione, delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto;
- b) Censura;
- c) Sospensione temporanea dall'Associazione;
- d) Radiazioni.

All'uopo il Consiglio Direttivo predispone un Codice Deontologico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che verrà pubblicato nel sito web dell'Associazione.

Per garantire il diritto di difesa del socio nel procedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri, ricevuta l'informativa dell'avvenuta violazione da parte del Consiglio Direttivo, provvede a notificare al socio interessato l'avvio del procedimento disciplinare entro i successivi 30 giorni, assegnando un termine di ulteriori 30 giorni per l'invio di memorie difensive. Il Collegio dei Probiviri, in piena auton-

mia, deciderà sull'istanza con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni. Il socio interessato può richiedere al Collegio dei Probiviri di essere ascoltato prima dell'emanazione dell'eventuale provvedimento disciplinare.

Quando il Collegio dei Probiviri ritiene infondata la richiesta del Consiglio Direttivo di emanazione di provvedimento i sanzionario, proscioglie, in piena autonomia, il socio dalla contestazione.

I soci dimissionari, sospesi o radiati e gli eredi aventi diritto dei soci deceduti non possono reclamare nè esigere rendiconti o inventari.

#### **Articolo 11 - Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti degli organi dell'Associazione, i legali rappresentanti, gli amministratori, nonché chiunque altro rappresenti presso istituzioni italiane ed estere l'Associazione, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato per fatti o comportamenti connessi all'attività dell'Associazione e, se già eletti o nominati, decadono.

Tutte le cariche sociali sono esercitate gratuitamente, salvo

il rimborso delle spese documentate.

#### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri scelti tra i soci Soci Effettivi, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile. Viene eletto dai Soci Effettivi.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere vengono eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

L'elezione dei suddetti organi avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri più ampi per il compimento degli atti che dalla legge e dal presente statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea o al Consiglio dei Probiviri e che rientrino negli scopi dell'Associazione.

Spetta in ogni caso al Consiglio Direttivo deliberare sulle opere dell'Associazione, ed in particolare:

- stabilire l'entità delle quote associative;
- amministrare il patrimonio sociale;
- approvare l'apertura di nuove sedi e uffici di rappresentanza dell'Associazione in Italia ed all'Estero;
- decidere l'adesione dell'Associazione a strutture federative o l'accettazione di altri organismi sia confluendo sia per convenzione nella stessa Associazione, determinandone le relative procedure e modalità;
- istituire delegazioni regionali con compiti specifici e dettati dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Consiglio, inoltre esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- la disciplina associativa, anche agli effetti del versamento dei contributi, proponendo istanza al Collegio dei Probiviri per l'avvio del procedimento disciplinare.

I consiglieri esercitano le loro funzioni a titolo gratuito, tuttavia saranno loro rimborsate le spese sostenute nell'adempimento del loro mandato, previa documentazione delle stesse, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che lo ritiene opportuno ed almeno tre volte l'anno; nonché su richiesta di metà dei suoi membri, e delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa:

- il Presidente;
- un (1) Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci. Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, anche in giudizio, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni, vigilando sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Cura i rapporti con Enti pub-

blici e privati.

Il Vice Presidente redige i verbali dell'assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco; cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione; relaziona l'Assemblea sull'andamento dell'Associazione; coordina l'operato dei diversi organi dell'Associazione stessa. Altresì, svolge funzioni di rappresentanza legale dell'Associazione in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente e può essere eletto tra gli altri soci, con particolare riferimento ai soci effettivi.

Il Tesoriere è custode dei fondi dell'Associazione, riscuote le quote sociali ed ogni altro provento provvedendo all'immediato deposito secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, paga i mandati o gli assegni (sia Bancari sia Postali) firmati dal Presidente.

In caso di dimissioni, recesso o venuta meno per qualsiasi motivo di uno dei due membri, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio dei Probiviri, provvede a far subentrare i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo, alla chiusura dell'esercizio finanziario, che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, provvede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, che vanno comunicati al Collegio dei Revisori e quindi presentati all'Assemblea, per l'approvazione entro 120 giorni dal nuovo esercizio sociale; i documenti dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione e messi a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Il bilancio di esercizio sarà composto dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, se del caso, della relazione sulla gestione.

Gli utili netti, o avanzi di gestione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e le prescrizioni di legge saranno destinati all'attività dell'Associazione per la realizzazione degli scopi istituzionali della stessa.

E' vietata la distribuzione sia per via diretta sia indiretta agli associati di utili nonché di eventuali fondi, riserve o altre parti del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

**Articolo 13 - Responsabilità di Settore e Responsabili Regionali.**

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può nominare uno o più Responsabili di settore o regionali, i quali nell'ambito della propria professione:

- coinvolgono nella filosofia dell'Associazione più colleghi

operanti nella loro disciplina, per portare, poi, nelle riunioni i risultati della loro ricerca e proporre nuove ricerche;

- esprime il necessario parere circa l'ammissione quali associati di persone operanti nel proprio settore.

#### **Articolo 14 - Assemblea Generale.**

L'assemblea Generale è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno metà più uno dei soci effettivi in regola, a mezzo lettera semplice, o per e-mail, consegnata alla posta almeno 30

(trenta) giorni prima del giorno stabilito per l'Assemblea.

Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i Soci effettivi che risultano regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio della medesima categoria associativa, al quale dovrà rilasciare delega scritta.

Ogni Socio non può avere più di una delega.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per delega, della metà degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora più tardi della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentanti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente in carica; in sua assenza dal Vice Presidente ovvero dal più anziano dei membri del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio Effettivo partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto, oltre a quello eventualmente per delega.

Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti, mediante votazione palese o, su richiesta, mediante votazione segreta. Le deliberazioni relative alla nomina degli organi sociali avvengono a scrutinio segreto. Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal Vice Presidente; in sua assenza il Presidente dell'Assemblea eleggerà tra i Soci presenti un sostituto.

#### **Articolo 15 - Comitato Scientifico.**

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, tra i soci effettivi o coinvolgendo anche personalità che siano in grado di dare contributi scientifici - culturali al di fuori dell'associazione stessa, il Consiglio Direttivo ne fissa la composizione numerica e la durata della carica.

Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo culturale, scientifico e sociale.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Collegio è nominato dall'Assemblea, a scrutinio segreto, ed è Composto da tre (3) membri prescelti tra persone altamente qualificate.

E' componente di diritto del Collegio il Presidente del Consiglio Direttivo.

Esso è competente ad accertarne la regolare tenuta della con-



tabilità sociale.

#### **Articolo 17 - Collegio dei Probiviri.**

I Probiviri, in numero di tre (3), vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e devono vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

I Probiviri devono intervenire alle adunanze dell'Assemblea Generale, quando all'ordine vi siano in discussione questioni di loro pertinenza.

E' competente a dirimere le controversie di qualsiasi natura sorte all'interno dell'Associazione e tra questa ed organismi esterni.

Il Collegio elegge il proprio Presidente che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio resta in carica tre (3) anni.

#### **Articolo 18 - Regolamento.**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 19 - Scioglimento dell'Associazione.**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere discusso in sede di Assemblea, appositamente indetta, e deliberante col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno metà più uno degli asso-

ciati e trasmessa ai Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o ai fini di pubblica utilità.

#### **Articolo 20 - Modifiche dello Statuto.**

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede associativa a disposizione degli associati almeno per 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

#### **Articolo 21 - Rinvio.**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni di legge in materia, alle deliberazioni Regionali e degli Enti Pubblici, ai Regolamenti interni dell'Associazione, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, ed alle Circolari Presidenziali.

#### **Articolo 22 - Iniziative dei soci.**

Possono essere poste sotto l'egida o il patrocinio dell'Associazione quelle iniziative organizzate da uno o più soci che abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal Presidente dell'associazione, previa presentazione del programma con almeno con almeno quattro mesi di anticipo sulla data dell'inizio dell'evento.

#### **Articolo 23 - Pubblicità.**

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, il Codice Deontologico, i bilanci annuali, l'elenco dei titolari delle cariche sociali, tutte le delibere relative alle elezioni delle cariche sociali, nonché l'elenco degli iscritti all'Associazione aggiornato annualmente, sono pubblicate sul sito web dell'Associazione."